



REPUBBLICA ITALIANA **109/2026**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI - Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI - Consigliere relatore
Aurelio LAINO - Consigliere
Roberto RIZZI - Consigliere
Stefania PETRUCCI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **62058** del ruolo generale, proposto da **INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti

Lidia Carcavallo, c.f. CRCLDI68C66F839U, pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it, Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Giuseppina Giannico, c.f. GNNGPP70B57D883T, pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it, Antonietta Coretti, c.f. CRTNNT58D53L117B, pec avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it e

Sergio Preden, c.f. PRDSRG72L16H501O, pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da delega in atti;

contro

omissis, c.f. *omissis*, nata a *omissis* l'*omissis*, *omissis*, c.f. *omissis*, nato ad *omissis* (*omissis*) il *omissis*, *omissis*, c.f. *omissis*, nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis*, *omissis*, c.f. *omissis*, nata a *omissis* (*omissis*) il *omissis*, *omissis*, c.f. *omissis*) nata a *omissis* (*omissis*) il *omissis*, *omissis*, c.f. *omissis*, nata ad *omissis* (*omissis*) il *omissis*, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Rizzo, c.f. RZZNTN57M14H703T, pec avvrizzoantonio@pec.giuffre.it e con lo stesso elettivamente domiciliati a Salerno, Corso Vittorio Emanuele 127, come da delega in atti,

omissis, c.f. *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*, residente a *omissis*, cap *omissis*, Via *omissis*; non costituito;

omissis, c.f. *omissis*, nata a *omissis* (*omissis*) l'*omissis*, residente a *omissis*, cap *omissis*, Via *omissis*; non costituita;

e nei confronti di

Ministero dell'istruzione e del merito, Direzione Generale regionale per la Campania, Ufficio scolastico per la Provincia di Salerno, in persona del Dirigente, dr. Mimì Minella (pec risultante dagli atti di primo grado: uspsa@postacert.istruzione.it), rappresentata *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, pec.ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; non costituito,

avverso

la sentenza n. 570/2024 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania, depositata il 25 novembre 2024 e notificata il 10 dicembre 2024.

VISTI l'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 16 aprile 2026, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Simonetta Colonnello: il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi e l'avv. Lidia Carcavallo, nessuno è comparso per gli appellati e per il Ministero dell'istruzione e del merito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato alle controparti il 7 febbraio 2025 e depositato in segreteria il 18 successivo, l'Inps ha impugnato la sentenza della Sezione Campania n. 570/2024, che ha parzialmente accolto il ricorso di *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis*, per il riconoscimento della tredicesima mensilità nel computo del trattamento pensionistico.

L'Istituto previdenziale appellante ha svolto unico articolato motivo di impugnazione, concernente violazione degli articoli 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335 del 1995, degli artt. 7 e 13 del d. lgs. n. 503 del 1992, dell'art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, per erroneità del calcolo della pensione e per omessa differenziazione tra quote della pensione e differente disciplina dei calcoli delle medesime. Ha quindi chiesto l'accoglimento del gravame dell'Istituto e, per l'effetto, la riforma dell'impugnata sentenza, con ogni conseguente provvedimento.

omissis, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis* si sono costituiti il 24 marzo 2026, contrastando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto

integrale dell'appello.

omissis e *omissis*, oltre che il Ministero dell'istruzione e del merito, non sono costituiti in appello.

L'Inps ha insistito con memoria del 23 marzo 2026.

All'udienza del 16 aprile 2026, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, preliminarmente, rilevarsi l'ammissibilità dell'atto di appello, alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui "nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto". Nell'atto introduttivo del giudizio, il Ministero appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

Va rilevato inoltre, ferma restando la regolarità della notifica eseguita dall'Inps appellante nei confronti del procuratore costituito in primo grado, che, nella presente fase di appello, la documentazione prodotta sulle deleghe per la costituzione in giudizio delle parti appellate non contiene il nome di *omissis* (che risulta depennato nella procura) e non è presente la sottoscrizione di *omissis*. Ne consegue che i medesimi non risultano costituiti in appello. Gli stessi, unitamente al Ministero dell'istruzione e del merito, essendo stati evocati in giudizio mediante notifica, al procuratore

costituito in primo grado, dell'atto di appello il 7 febbraio 2025 e del decreto di fissazione di udienza il 17 novembre 2025, debbono essere dichiarati contumaci.

L'Istituto previdenziale appellante ha lamentato violazione degli artt. 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335 del 1995, degli artt. 7 e 13 del d. lgs. n. 503 del 1992, dell'art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973.

I motivi di impugnazione si mostrano fondati.

L'insegnamento del Giudice di legittimità è esplicito nell'enunciare il principio che, in materia di trattamento di quiescenza nel pubblico impiego, per quanto attiene al calcolo da eseguire, con il metodo c.d. retributivo, per i periodi di servizio anteriori al 31 dicembre 1995, come nel caso di specie, vige il principio di tassatività legale delle componenti della base pensionabile, sancito dall'art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, come sostituito dall'art. 15 della legge n. 177 del 1976, non rilevando l'estensione della base pensionabile alle voci retributive accessorie ex art. 2 della legge n. 335 del 1995, poiché espressamente limitata alla "quota B" (Cass. 2266/2024, 5715/2018, Cass. S.U. nn. 5759/2012 e 6326/2012).

In sostanza, per il calcolo delle quote con il metodo retributivo si deve far riferimento all'ultima retribuzione mensile, e la tredicesima mensilità non può essere considerata, poiché non rientrante tra le voci tassativamente previste dall'art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

Per i periodi di servizio successivi al 31 dicembre 1995, da calcolare con il metodo c.d. contributivo, poiché il calcolo del trattamento di quiescenza non è più fondato sulla singola mensilità, ma è basato sui contributi versati, viene in rilievo anche la tredicesima mensilità, che viene riconosciuta

ordinariamente dall'Istituto previdenziale nel coacervo del montante contributivo.

Nei termini in precedenza esposti, i motivi di impugnazione sono meritevoli di accoglimento.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l'appello va accolto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Nulla per quelle di giudizio, trattandosi di controversia di natura previdenziale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello iscritto al n. **62058** del ruolo generale, proposto dall'Inps nei confronti di *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis*, e, per l'effetto, annulla l'impugnata sentenza n. 570/2024 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania. Liquidava le spese di lite a carico delle parti appellate ed in favore dell'Inps in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre eventuali accessori come per legge. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Fabio Gaetano Galeffi

f.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Enrico Torri

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 05/06/2026

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

f.to digitalmente